

# STATUTO della ASSOCIAZIONE NOI E L'OASI

## DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

### ART. 1.

Nello spirito delle attività a servizio dei disabili, promosse, realizzate e gestite dall' **Oasi Maria SS. di Troina**, con la collaborazione della stessa, è costituita l'Associazione di volontariato denominata "**NOI E L'OASI**", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ("ONLUS"), operante nella Regione Sicilia.

La Sede legale dell'Associazione è in Troina (EN); potranno essere istituiti punti-satellite e/o Sezioni ovunque nell'ambito regionale si rivelino necessari.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

### ART. 2.

Obiettivo dell'Associazione è quello di realizzare quanto necessario al benessere dei disabili, di metter fine ai viaggi della speranza e di fare quadrato con l'**Oasi Maria SS. di Troina** che da oltre cinquanta anni opera nell'interesse dei deboli e delle loro famiglie ed ha raggiunto traguardi che la fanno sicuro punto di riferimento in merito, non solo in Sicilia ma anche in Italia e nel Mondo.

### ART. 3.

Gli scopi che l'Associazione "**NOI E L'OASI**" intende perseguire sono finalizzati, *ad adiuvandum*, a sostenere l'iniziativa dell'**Oasi Maria SS. di Troina**, la quale propone di realizzare una Rete di servizi ai disabili attraverso la creazione di Satelliti di Riabilitazione, qualificati ed efficienti, primariamente in collaborazione con le AUSL e gli Ospedali, di Mini Satelliti nei Distretti e/o Province per il mantenimento -da parte dei *minus abili*- delle abilità raggiunte, nonché di Postazioni Telematiche, preferibilmente in ogni Comune della Regione Sicilia che metterà a disposizione uno o più locali ove collocare la Postazione Telematica aperta alle famiglie dei disabili, dei disabili medesimi e degli operatori del settore.

### ART. 4.

L'**Oasi Maria SS. di Troina** designerà tre persone fisiche, le quali dovranno rappresentare i referenti con i quali il Presidente dell'Associazione "**NOI E L'OASI**" dovrà raccordarsi su ogni iniziativa.

Esse avranno, inoltre, il compito di:

- prestare consulenza ed essere a disposizione consultiva del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione;
- costituire il punto di riferimento dei Soci;
- essere i garanti che vigilano, affinché lo spirito che anima l'**Oasi Maria SS. di Troina** ispiri e sorregga l'Associazione.

### ART. 5.

Gli intendimenti dell'Associazione, pur sempre in collaborazione con l'**Oasi Maria SS. di Troina**, sono anche indirizzati, prioritariamente, all'assistenza dei disabili, che rimangono soli perché i loro cari o familiari non sono più, ovvero sono anch'essi da assistere.

Sono del pari indirizzati, prioritariamente, alla realizzazione di Centri Emergenza adeguatamente organizzati al fine di venire incontro ai disabili assistiti in famiglia, nel caso di eventi familiari che richiedano una loro accoglienza temporanea; nonché alla realizzazione di case famiglia, pur sempre e solo di concerto con l'**Oasi Maria SS. di Troina**; ed, altresì, alla promozione di quanto necessario alla realizzazione di centri e attività specificatamente dedicati alla problematica del "Dopo di noi".

**ART. 6.**

L'**Oasi Maria SS. di Troina** è il centro di riferimento per lo studio della diagnosi, per l'impostazione dei protocolli di cura e riabilitazione, per la sperimentazione di nuovi modelli di intervento, per la formazione degli operatori e delle famiglie e per la costituzione di *équipes* itineranti a disposizione della rete.

L'associazione svolgerà soltanto le attività istituzionali indicate nel presente Statuto e quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

**ART. 7.**

L'Associazione potrà strutturarsi, secondo la specificità dei suoi soci componenti ed in relazione al numero degli associati, in Sezioni, che potranno articolarsi in:

- Sezioni locali;
- Sezioni provinciali.

La costituzione delle sezioni locali e provinciali opererà con provvedimento del Consiglio Direttivo, in cui saranno precisate, in relazione alle esigenze di ciascuna costituenda Sezione, le modalità di costituzione ed il regolamento di funzionamento.

Ogni Sezione sarà retta da un Comitato locale formato di tre o cinque membri, ma sempre in numero dispari, eletti dalla propria assemblea e che eleggono tra loro il Presidente.

Ogni Sezione potrà intraprendere le iniziative che riterrà idonee al perseguimento delle finalità statutarie, sempre di concerto con il Presidente dell'Associazione e/o con il Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, e provvederà al finanziamento delle proprie attività ed iniziative.

**ART. 8.**

L'Associazione "**NOI E L'OASI**" non ha fini di lucro, non intende affatto avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, e quindi dall'art. 108 del Decreto medesimo.

Ai fini dell'eventuale domanda di riconoscimento, nonché ai fini dell'eventuale iscrizione dell'Associazione medesima nel Registro Generale Regionale delle ONLUS e/o del Volontariato, risultano e dovranno risultare i seguenti requisiti:

- esistono il fine solidaristico, la democraticità della struttura, l'assenza di fini di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche associative e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione dei soci e loro obblighi, le modalità di formazione e approvazione del bilancio, le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione in favore di altra ONLUS;
- nonché gli altri requisiti tutti che in materia vengono indicati e precisati nell'atto costitutivo.

**SOCI****ART. 9.**

Possono far parte dell'Associazione i componenti le famiglie dei disabili, nonché le associazioni e gli Enti che perseguono finalità analoghe e/o affini e, comunque, coloro che sono personalmente interessati alle problematiche dei disabili, compresa la loro cura e riabilitazione e, comunque, tutti i soggetti che condividono gli ideali, lo spirito e i programmi dell'**Oasi Maria SS. di Troina** ed intendono prestare, senza alcuno scopo di lucro e/o di ritorno in loro favore, il loro appoggio alle attività in favore dei disabili e ad ogni iniziativa che l'**Oasi Maria SS. di Troina** persegue nel campo della promozione umana e sociale, in particolare alle iniziative dell'**Oasi Città Aperta di Troina**, nel territorio della Sicilia e nel Mondo.

**ART. 10.**

I soci, il cui numero è illimitato, si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che richiedono formalmente l'iscrizione al Consiglio Direttivo ed intendono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione con la loro diretta e gratuita collaborazione di volontariato e con il versamento all'Associazione della quota annuale nella misura che sarà determinata annualmente dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori coloro che effettueranno erogazioni e lasciti liberali, sia in danaro, sia in suoi mezzi rappresentativi, sia in beni mobili e/o immobili, sia con altri mezzi.

Possono essere soci le associazioni, gli istituti pubblici e privati e i soggetti giuridici che, dopo formale domanda di ammissione, siano in regola con le quote sociali annuali stabilite dall'assemblea. Essi sono rappresentati dal Presidente o da un suo delegato. La domanda di ammissione dei soci sarà presentata al Consiglio Direttivo e sarà da questi vagliata liberamente per l'ammissione, valutando i requisiti del richiedente ai fini dell'ottenimento della qualità di socio. Gli associati che, entro il 30 novembre di ogni anno, non avranno rassegnato per iscritto le loro dimissioni, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale. **Il Consiglio Direttivo, in presenza di particolari casi di disagio economico, può disporre, a suo insindacabile giudizio l'accettazione dell'istanza di adesione con il versamento di una quota associativa pari al 10% della quota annua stabilita, nel limite del 5% del numero totale dei soci aderenti all'Associazione, percentuale da valutare al momento della effettiva presentazione dell'istanza di associazione. Tale eccezione nel versamento della quota associativa troverà valutazione anno per anno, potendo modificarsi le condizioni che l'hanno determinata.**

**ART. 11.**

La qualità di socio si perde in seguito a:

- a) recesso volontario;
- b) decesso;
- c) decadenza pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione, indegnità e per gravissimi motivi non confacenti con gli scopi dell'Associazione;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di chi:
  - non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
  - si renda ingiustificatamente moroso nel versamento delle quote annuali associative per tre anni;
  - arrechi danni gravi, anche morali e di immagine, all'Associazione, all'**Oasi Maria SS.** ed all'**Oasi Città Aperta di Troina**, ovvero fomenti, in seno alle stesse, dissidi o disordini pregiudizievoli agli scopi che perseguono.

A coloro che, per qualunque causa, perdono la qualità di soci, ed eventuali loro aventi causa a qualsiasi titolo, non compete alcun rimborso delle quote versate, né alcun diritto a liquidazione di quote del patrimonio sociale e/o disavanzi attivi di bilancio; non compete loro neppure il rimborso e/o la restituzione di eventuali elargizioni gratuite e/o lasciti gratuiti, effettuati sotto qualsiasi forma e per qualunque specie di bene.

## ORGANI SOCIALI

### ART. 12.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

### ART. 13.

L'assemblea è costituita dai soci, sia fondatori sia ordinari, è convocata presso la sede sociale ed hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale. La partecipazione alle assemblee può avvenire anche a mezzo delega concessa solo ad altro socio, ma ciascun socio può essere portatore soltanto di una delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno con invito formale a firma del Presidente, o di chi ne fa le veci, da recapitarsi almeno dieci giorni liberi prima della seduta, con l'indicazione della data ed ora di convocazione, degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata, sempre con avviso formale, anche in via telematica o telefax (purché confermato), recapitato almeno due giorni liberi prima dell'adunanza medesima.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione.

All'Assemblea compete di:

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- approvare bilanci preventivi e consuntivi;
- determinare l'ammontare delle quote annuali di associazione;
- deliberare, di massima, sulle linee programmatiche dell'Associazione.

E', altresì, di competenza dell'Assemblea deliberare in ordine a quant'altro, per il presente Statuto e per legge, non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può pure essere convocata, a norma dell'art. 20 C.C. , su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Unicamente per gravissimi e comprovati motivi, l'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede Sociale, purché nell'ambito della Regione Sicilia.

L'assemblea delibera validamente:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti ed aventi diritto (fondatori e ordinari) e con il voto favorevole di almeno il 51% degli intervenuti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole di almeno il 51% degli intervenuti.

### ART. 14.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea.

Il Presidente rappresenta, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'Associazione ad ogni effetto di legge, dura in carica per un triennio e può essere rieletto.

Esso convoca l'assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere per gli importi fino ad €. 10.000,00, mentre con firme congiunte per gli importi superiori ad €. 10.000,00.

**ART. 15.**

I componenti del Consiglio Direttivo, nel numero di tre o cinque, compreso il Presidente, ma sempre in numero dispari, sono nominati esclusivamente dall'Assemblea, che indicherà di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Lo stesso Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge tra i propri componenti un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i soci (fondatori e/o ordinari), un Segretario-Tesoriere, cui sono affidati la tenuta, la conservazione, l'aggiornamento dei libri sociali, la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, nonché il servizio di cassa, la riscossione delle quote sociali ed i pagamenti, questi sempre su mandato firmato dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, verbalizzandole, ma non ha diritto di discussione sugli argomenti all'Ordine del Giorno né di voto, in quanto non componente e, nel caso di sua assenza e/o impedimento, sarà designato, quale Segretario-verbalizzante, uno dei componenti il Consiglio Direttivo, ma non il Presidente della riunione consiliare.

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in funzione delle necessità dell'Associazione, le funzioni di Segretario e di Tesoriere potranno essere separate e, quindi, attribuite a due soci (fondatori e/o ordinari).

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che necessita e almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente diramata almeno tre giorni prima anche a mezzo di mezzi telefonici e/o telematici, purché confermati.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

Spetta al Consiglio Direttivo, oltre a quanto sopra previsto:

- a) mantenere costanti rapporti con il Presidente dell'**Oasi Maria SS. di Troina**, ovvero con le persone da esso all'uopo delegate, al fine di individuare e concretizzare le attività utili nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- b) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- d) proporre eventuali modifiche al presente Statuto e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;
- e) elaborare e approvare i programmi e i piani finanziari dell'intera attività dell'Associazione, nonché di ogni singola iniziativa, in armonia con le direttive di massima impartite dall'assemblea;
- f) assumere e licenziare dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione;
- g) redigere il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- h) quant'altro riterrà utile ed opportuno per la ottimale gestione dell'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con altro socio (fondatore e/o ordinario), chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

**ART. 16.**

A coloro che ricoprono cariche nell'Associazione non compete compenso alcuno e l'opera sarà prestata a titolo gratuito; potranno essere riconosciuti, su espressa e formale deliberazione del Consiglio Direttivo, solo rimborsi delle spese, debitamente documentate nelle forme di legge, cui siano andati incontro per ragioni del loro Ufficio.

## **PATRIMONIO**

### **ART. 17.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote, di iscrizione e/o annuali, versate dai soci (fondatori ed ordinari), da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da tutti i contributi, sovvenzioni, elargizioni e lasciti liberali effettuati sotto qualunque forma in qualunque specie e in ogni modo all'Associazione od alle manifestazioni indette dalla stessa, provenienti da parte di Enti Pubblici e Privati, nazionali, regionali o locali, ovvero da privati, nonché da eventuali donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo ed, altresì, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Fanno parte del patrimonio anche gli avanzi di gestione, nonché i mobili e gli immobili che venisse a possedere.

## **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

### **Art. 18.**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di gennaio successivo alla chiusura di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, oltreché quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura stessa.

L'Associazione:

- non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, tranne che non siano imposte per legge;
- impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **ART. 19.**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno viene nominato Presidente, e due supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente. I membri del Collegio devono essere eletti **preferibilmente** tra i soci (fondatori e ordinari). Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dal C.C. . Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti. Le funzioni di componente il Collegio sono gratuite, salvo eventuale rimborso spese (documentate) per ragioni dell'Ufficio come per il Consiglio Direttivo.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Art. 20.**

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Possono esserne membri solo i Soci (fondatori e ordinari). Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei probiviri è competente a decidere:

- in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo;

- -su controversie sull'attuazione e sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione, per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- -su controversie di soci con l'Associazione;
- -su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento delle medesime riunioni.

In materia disciplinare il Collegio dei probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:

- la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per tre anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei soci;
- la proposta di esclusione dall'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive. Le funzioni di componente il Collegio sono gratuite, salvo il detto eventuale rimborso spese, come per il Collegio dei Revisori e per il Consiglio Direttivo.

## **NORME FINALI**

### **ART. 21.**

In caso di scioglimento anticipato, tutte le attività, mobiliari e/o immobiliari, dell'Associazione, che saranno per risultare successivamente alla eventuale fase della necessaria e legale liquidazione, saranno devolute all'Associazione **Oasi Maria SS. di Troina**, pur essa Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ("ONLUS"), espressamente escludendosi ogni ripartizione tra gli associati e/o la devoluzione in favore di Enti aventi scopi diversi.

### **ART. 22.**

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, è necessario l'intervento, sia in prima come in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci (fondatori e ordinari) e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti ed intervenuti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 21 C.C. , salvo solo quanto sopra derogato al primo comma.

### **ART. 23.**

Per quant'altro non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali, anche Regionali, in materia di Associazioni aventi le connotazioni della presente Associazione.

## **NORMA TRANSITORIA**

### **ART. 24.**

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente, che ricopriranno tale carica per il primo triennio, sono nominati in seno all'atto costitutivo nel numero di cinque persone, al fine di consentire l'avvio delle attività dell'Associazione.